

REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofruticoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2246/88⁽⁷⁾, dispone all'articolo 2, paragrafo 1 che l'aiuto alla produzione è ridotto in caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori;considerando che il regolamento (CEE) n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/89⁽⁹⁾, ha limitato la concessione dell'aiuto, relativamente alle campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990, negli Stati membri produttori, a determinati quantitativi di pomodori freschi destinati alla trasformazione;

considerando che, onde tener conto della situazione generale di questo settore produttivo e in attesa dell'integrazione

completa del Portogallo nel regime comunitario, occorre mantenere per due campagne il vigente regime di restrizione della concessione dell'aiuto, con alcuni adattamenti dettati dall'esperienza acquisita; che è in particolare opportuno ripartire le quote di produzione tra le imprese di trasformazione in base ai quantitativi complessivi da esse trasformati nel corso delle ultime tre campagne;

considerando che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio della campagna 1988/1989 hanno beneficiato solo parzialmente del regime di aiuto alla produzione; che nell'ambito del nuovo regime è opportuno assegnare loro una quota basata su un periodo di riferimento adeguato;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito i quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori che possono beneficiare dell'aiuto comunitario nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e nel corso delle prime cinque campagne successive all'adesione del Portogallo; che tali quantitativi figurano nel regolamento (CEE) n. 2243/88 per le campagne 1988/1989 e 1989/1990; che è opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare in Spagna ed in Portogallo dell'aiuto alla produzione, per tener conto degli adeguamenti strutturali e dell'adattamento del settore alla nuova situazione creata dall'integrazione nel regime comunitario;

considerando che, per consentire un certo margine di sviluppo delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale marginale dei quantitativi globali attribuiti in ogni Stato membro alle imprese che inizieranno a produrre nel corso della campagna 1990/1991 e 1991/1992; che, dati i quantitativi disponibili limitati, conviene attribuirli soltanto ad imprese che offrano garanzie di efficienza e di stabilità;

considerando che, fintantoché si applicheranno le misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, è giustificato prevedere che il calcolo del superamento del limite di garanzia si basi esclusivamente sui quantitativi che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi:

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 88.⁽⁴⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽⁵⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 31.